

## RELAZIONE

### AL

**REGOLAMENTO N.1 DEL 15 MARZO 2006 CONCERNENTE LA PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE, DI CUI AL TITOLO XVIII (SANZIONI E PROCEDIMENTI SANZIONATORI), CAPO VII (DESTINATARI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E PROCEDIMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

Il Regolamento disciplinante la procedura sanzionatoria mira a dare attuazione alle indicazioni del Codice delle Assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), integrate dalle disposizioni della legge sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (Legge 28 dicembre 2005, n. 262). E' proprio la necessità di ottemperare alle norme di quest'ultimo provvedimento, entrato in vigore il 12 gennaio 2006, che ha imposto di accelerare i tempi di emanazione del regolamento di attuazione rispetto al periodo biennale massimo che il Codice delle Assicurazioni prevede per l'adozione delle norme regolamentari attuative dell'impianto codicistico generale.

Fra le novità che la Legge n. 262/05 ha apportato alla disciplina del Codice in tema di procedimenti sanzionatori, si segnala il divieto di estinzione dell'obbligo pecuniario mediante pagamento in misura ridotta (la c.d. oblazione) e l'attribuzione all'ISVAP del potere di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie che il Codice rimetteva al Ministero delle Attività Produttive, supportato dal giudizio di una speciale Commissione consultiva. La circostanza che il potere irrogativo non appartenga più al Ministero ha fatto venir meno le stesse ragioni di essere della Commissione consultiva sicché l'intero procedimento resta affidato alla potestà regolamentare dell'ISVAP, che dovrà provvedervi ispirando la corrispondente disciplina ai generali principi di cui all'art. 24, Legge n. 262/05 e, segnatamente, al principio di separazione delle funzioni istruttorie da quelle decisorie.

A tali principi si uniforma il presente Regolamento, che assegna le funzioni istruttorie dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alla Vice Direzione Generale. Pertanto i Servizi dell'Istituto competenti per materia – che, secondo le norme di organizzazione interna, rispondono direttamente al Vice Direttore Generale – ove nell'esercizio delle proprie competenze rilevino fatti suscettibili di dar luogo all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, predispongono l'atto di contestazione delle violazioni rilevate nei confronti delle imprese e di ogni altro operatore del mercato assicurativo e lo sottopongono alla firma del Vice Direttore Generale.

La funzione decisoria è attribuita al Presidente dell'Istituto, in ciò coadiuvato da un apposito Servizio – il Servizio Sanzioni – incardinato all'interno della Direzione Coordinamento Giuridico che, dal punto di vista gerarchico, dipende direttamente dal Presidente Direttore Generale dell'ISVAP. Il Servizio Sanzioni predispone gli atti conclusivi del procedimento sanzionatorio sottoponendoli al Presidente per la decisione.

Elementi caratterizzanti la fase istruttoria sono oltre alla contestazione dell'illecito, formulata a firma del Vice Direttore Generale o, in caso di sua assenza od impedimento, di due Capi dei Servizi competenti per materia, la delibazione da parte dei Servizi degli elementi difensivi - rappresentati dai soggetti destinatari delle sanzioni con memorie o mediante audizione - al fine di valutare se sussista o meno l'illecito contestato.

Elementi caratterizzanti la fase decisoria sono la predisposizione da parte di un unico Servizio competente – il Servizio Sanzioni – degli atti conclusivi del procedimento per la decisione finale, riservata al Presidente, al quale il Regolamento attribuisce in via esclusiva il potere decisorio, senza alcuna ingerenza nell'istruttoria del procedimento.

Il Regolamento si applica ai procedimenti avviati a partire dal 12 gennaio 2006.

Il Regolamento detta altresì disposizioni transitorie per la definizione dei procedimenti pendenti all'atto di entrata in vigore delle disposizioni della Legge 28 dicembre 2005, n. 262, disponendo la predisposizione da parte del Servizio Sanzioni degli atti conclusivi quando la fase istruttoria del procedimento sia stata completata, ancorché sulla base della normativa previgente. Tali procedimenti devono concludersi entro il 31 dicembre 2006. Viceversa, ai restanti procedimenti per i quali alla data di entrata in vigore della Legge 262/05 la fase istruttoria non sia stata completata, si applica l'iter procedurale previsto dal Regolamento, nel rispetto della separatezza della funzione istruttoria e decisoria. In questo caso la conclusione del procedimento deve avvenire entro il 31 dicembre 2007.

Ove ne ricorrano i presupposti, per i procedimenti avviati alla data dell'11 gennaio 2006, è ammesso il ricorso all'art. 328, comma 2, del Codice delle Assicurazioni, previa espressa integrale rinuncia da parte degli aventi diritto agli ulteriori atti del procedimento.

Il Presidente  
(Giancarlo Giannini)

Roma, 15 marzo 2006